

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 7 giugno 2022

STATUTO

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ART. 1

È stata costituita l'associazione denominata "SOLIDARIETA' CON LA SCUOLA LIBERA Organizzazione di Volontariato o ODV", di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è un ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Varese, via Cavour n. 18.

La variazione della sede legale può essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO ED OGGETTO

ART. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa, creando e favorendo luoghi idonei all'educazione ed alla formazione sociale dei minori in età evolutiva e centri di stimoli e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita dei propri figli. L'Associazione intende favorire le famiglie nel loro fondamentale diritto allo sviluppo e all'educazione dei loro figli e all'assunzione da parte delle stesse del compito di salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi che riconoscono propri.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere d), i) e l) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione può:

- attuare e gestire in modo diretto o indiretto servizi educativi in particolare per l'infanzia, ricreativi e sportivi, anche collaborando con Enti pubblici e/o privati e ricevendo contributi dagli enti stessi;
- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti ed istituti educativi e scolastici che condividano lo scopo sociale fornendo loro ogni genere di assistenza tecnica culturale ed economica, contribuendo altresì, anche attraverso l'attività dei propri volontari, alla gestione degli aspetti amministrativi e di segreteria;
- collaborare con l'attività didattica di scuole pubbliche e/o private anche mediante l'attività educativa dei propri volontari;
- organizzare e favorire iniziative volte a sostenere, far conoscere ed incrementare la presenza, il valore e l'azione della scuola pubblica e/o privata;
- promuovere ed organizzare manifestazione, seminari, convegni, gruppi di lavoro, corsi di formazione volti alla qualificazione del personale volontario operante nell'Associazione;
- farsi promotrice avanti qualunque Ente pubblico e/o privato, o intraprendere e gestire, direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- istituire borse di studio a favore di famiglie in situazioni di particolare disagio economico.

L'associazione inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Dlgs 117/2017

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, collabora con enti pubblici e privati aventi finalità analoghe ed in particolare con la Fondazione S. Agostino, con sede in Varese, via Cavour n. 18, nel rispetto delle norme vigenti e del presente statuto.

L'Associazione rivolge prevalentemente le proprie attività a favore delle famiglie e delle giovani generazioni localizzate nel territorio di Varese e dei comuni limitrofi.



Le attività sopra richiamate sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- patrimonio iniziale di euro 500,00;
- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- donazioni e lasciti testamentari.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs 117/2017;
- dalle quote sociali ed eventuali contributi versati dagli aderenti e da soggetti privati;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività di interesse generale prestata;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- contributi erogati dallo Stato, da enti o da istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti o attività;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con quanto stabilito dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO DI GESTIONE

ART. 4

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 5

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo è predisposto dall'Organo di Amministrazione e deve essere approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

ART. 6

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 e comma 3 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SOCI - AMMISSIONE – DIRITTI E DOVERI - PERDITA DELLA QUALIFICA

ART. 7

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, che siano mossi da spirito di solidarietà e che intendano partecipare alle attività sociali.



L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito da Codice del terzo settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato la domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il diniego all'ammissione deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni all'interessato. Avverso detto diniego l'interessato può richiedere, entro sessanta giorni, che si pronunci l'assemblea alla prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

ART. 8

I soci aderenti all'Associazione, sia fondatori che attivi, devono prestare la loro attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, e senza scopo di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà obbligandosi al rispetto degli impegni presi. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario (art. 17, d.lgs. n. 117/2017).

I soci hanno diritto al rimborso delle spese effettive risultanti dalla loro attività di volontariato. Queste spese saranno rimborsate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio

Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 9

Ogni socio ha il dovere e il diritto di promuovere gli interessi dell'Associazione e di partecipare attivamente alla vita associativa. Nel rispetto del principio della democraticità, i soci hanno il diritto di esprimere il proprio voto direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali, eleggere il Consiglio Direttivo, ottenere informazioni ed esercitare l'attività di controllo nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.
- d) consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART.10

I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività sociali e per la responsabilità civile verso terzi (art. 18 d.lgs. n. 117/2017).



ART. 11

Il rapporto associativo si scioglie:

- per decesso e per scioglimento dell'ente associativo;
- per recesso: il recesso acquista efficacia nel mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo è stato informato dal socio uscente;
- per esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e il recesso acquista efficacia nel mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo è stato informato. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Potranno essere esclusi, su iniziativa del Consiglio Direttivo, i soci:

- a) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal Presidente e/o da Vice Presidente nonché dai Consiglieri tutti.

Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea tramite l'esercizio del voto uninominale.

DIPENDENTI

ART. 12

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



ART. 14

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, che sono iscritti nel libro soci.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

L'Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

La convocazione assembleare è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, inviato tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico, indicante il giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché gli argomenti in discussione, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio ha solo un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o da almeno un decimo dei soci con richiesta motivata, indicando gli argomenti da trattare.

In quest'ultimo caso, nell'ipotesi di inerzia del Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente 15 giorni dalla data del precedente invio, i predetti soci potranno convocare direttamente l'Assemblea.

ART. 15

All'Assemblea ordinaria compete:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.

All'Assemblea straordinaria compete:

- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

ART. 17

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro soci.



ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice-Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Il segretario redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

ART. 19

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di due a un massimo di sette membri, che vengono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea decide in questo caso anche il numero dei consiglieri. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di cessazione per morte o rinuncia di un componente del Consiglio, il Presidente convoca l'assemblea affinché provveda alla sostituzione.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o su richiesta scritta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio è convocato, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Tra l'altro al Consiglio Direttivo spetta:

- predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre ed approvare il bilancio sociale se predisposto;
- determinare le quote associative annuali dei soci;
- deliberare in merito alle domande degli aspiranti soci;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione ed eventualmente il Vicepresidente;
- delegare compiti o funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

Qualora l'associazione eserciti attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 22

Il Presidente dell'Associazione rappresenta la stessa e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. Il Vice-Presidente, ove nominato, lo sostituisce in caso di sua assenza o di impossibilità di partecipazione.

Il Presidente:

- può delegare tramite delega scritta a compiere determinate operazioni, per le quali questi può avere anche la competenza a firmare;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

ART. 23

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

ART. 24

L'Associazione può aderire ad enti locali, nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.

L'Associazione può collaborare con strutture, servizi pubblici e enti privati per realizzare gli scopi sociali, civili e solidali e può stipulare convenzioni al riguardo.

ART. 25

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:



- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO E NORME DI RIFERIMENTO

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza indicata all'articolo 16. Nella stessa assemblea vengono nominati uno o più liquidatori e deliberata la devoluzione del patrimonio restante, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti sugli organismi di volontariato.

